



Comune di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 5.6.2018

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2009

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2006

Articolo 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Articolo 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

PROCEDURE

Articolo 3

1. I soggetti interessati devono presentare all'Amministrazione i loro progetti/istanze dettagliati, riferiti alle richieste di contributo per l'attività annuale, per le manifestazioni o iniziative specifiche.
Il termine di presentazione dei suddetti progetti/istanze è il 20 ottobre.

Il Dirigente potrà emanare apposito avviso/bando pubblico, disponendo annualmente una data diversa di presentazione, tenuto conto dei termini di approvazione del Bilancio comunale e della organizzazione-progettazione degli eventi.

Durante il corso dell'anno possono essere riconsiderate istanze pervenute fuori termine compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

Le istanze per le prestazioni di forme di assistenza e sicurezza sociale nei termini previsti dall'Art. 13 non sono soggette ad alcun limite di tempo.

Articolo 4

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo moduli predisposti dall'Ufficio preposto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.
4. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 13.

Articolo 5

Criteri generali

I contributi debbono essere erogati nel limite dello stanziamento di Bilancio.

In sede di Relazione Previsionale e Programmatica dovrà essere stabilito l'ammontare della disponibilità finanziaria per i contributi ed il Responsabile degli Uffici e dei Servizi può addivenire all'attribuzione del contributo nel limite del PEG.

Articolo 6

La Giunta Comunale stabilisce in forma preventiva, anche annuale, le modalità di valutazione delle istanze/progetto, tenuto conto dei criteri generali fissati dal presente regolamento.

Il Dirigente provvede con propria determinazione all'attribuzione del contributo sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento e delle modalità di valutazione suddette stabilite dalla Giunta Comunale.

SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociale, limitatamente agli interventi che non siano delegati;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali;
 - g) Attività e iniziative di sensibilizzazione, educazione, tutela e salvaguardia degli Animali;
 - h) Istruzione, servizi educativi, servizi rivolti all'infanzia.
2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione di beni e servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

SOGGETTI AMMESSI

Articolo 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) di Enti, Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni anche scolastiche che esercitano la loro attività prevalentemente a favore della popolazione del Comune.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta anche per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune

assume rilevanza sotto il profilo dei valori nella comunità alla quale l'ente è preposto.

RISCONTRO DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

Articolo 9

I contributi possono essere anticipati nella misura massima del 50% allo scopo di permettere il raggiungimento del fine per cui il contributo è stato richiesto, salvo riscontro e consuntivo delle spese sostenute.

Articolo 10

A fronte dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento è necessario che i beneficiari stess:

- a) facciano pervenire a consuntivo le pezze giustificative, per i contributi finalizzati all'iniziativa;
- b) facciano pervenire il conto consuntivo regolarmente approvato, per i contributi finalizzati alla gestione annuale;

L'intervento finanziario del Comune non deve mai essere di importo superiore al 90% della spesa effettivamente sostenuta dall'Ente o Associazione per la realizzazione dell'iniziativa programmata.

Articolo 11

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si viene a costituire tra i beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione per contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organici amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Articolo 12

1. I riceventi contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare che gli stessi vengano realizzati con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio del Comune per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
4. L'Amministrazione si riserva comunque di concedere anche, oltre al patrocinio, eventuale contributo, in relazione al tipo di programma o iniziativa presentati.

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 13

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono finalizzati:

- a) alla protezione del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) la prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie sono gestite per delega; gli interventi diretti del Comune sono relativi ai punti f) e g);
- f) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- g) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- h) al sostegno alle famiglie per i problemi riferiti all'emergenza abitativa e/o al disagio abitativo. Gli interventi di cui al punto h), potranno eventualmente essere definiti in accordo con il Consorzio Socio Assistenziale CISA 12;

Gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) e) rientrano nella competenza operativa del Comune in presenza di gestione diretta del servizio di assistenza e sicurezza sociale.

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Articolo 14

1. Il Comune può concedere contributi:

- a) per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, indirizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
 - b) a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie del tempo libero.
 - c) a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi che curino ed organizzino manifestazioni ed iniziative tese a promuovere l'aggregazione dei cittadini con lo scopo di favorire l'incontro tra persone con culture ed abitudini diverse.
2. Alle Società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale. La concessione dell'uso degli impianti ed attrezzature predette è regolata mediante convenzione. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso delle stesse. E' escluso il ricorso a convenzione in presenza di un uso delle strutture "una tantum".

ATTIVITA' PER LA TUTELA DI VALORI MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI

Articolo 15

Il Comune interviene con contributi per finanziare iniziative tendenti a salvaguardare i valori storici e tradizionali, nonché il ripristino di monumenti storici esistenti sul territorio.

CULTURA ED INFORMAZIONE

Articolo 16

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività ed iniziative culturali ed educative sono finalizzati principalmente:
- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa;
 - b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali e musicali;
 - c) a favore dei soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali e straniere;
 - d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 17

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Articolo 18

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati :

- a) al sostegno dell'attività per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei lavori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI, SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA

Articolo 19

Gli interventi del Comune sono mirati a sostenere i progetti educativi che valorizzano i servizi integrativi scolastici, con particolare riferimento alla creazione di una rete scolastica-educativa, alla collaborazione tra istituzioni/associazioni, alla ricaduta sul territorio, alla promozione delle Istituzioni scolastiche stesse della Città.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal vigente Statuto.